

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2289

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1990

Rifinanziamento dei provvedimenti finalizzati alla promozione di iniziative di utilità collettiva, di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) è stato disposto il finanziamento, per il triennio 1988-90, nei territori del Mezzogiorno, di attività di utilità collettiva consistenti in progetti di lavoro destinati ad impiegare, a tempo parziale, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

L'incremento dell'occupazione, soprattutto per quanto riguarda i giovani, è uno

degli elementi portanti di ogni iniziativa tesa allo sviluppo del Mezzogiorno.

È ormai evidente, tra le altre cose, che proprio tra i giovani disoccupati la criminalità organizzata recluta i propri adepti.

In considerazione di una situazione che rischia di diventare veramente drammatica, si rende necessario il rifinanziamento dei provvedimenti finalizzati alla promozione di iniziative di utilità collettiva.

Il presente disegno di legge vuole dare una risposta in questo senso; se ne raccomanda perciò la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a finanziare, per il triennio 1991-1993, entro il limite di spesa di lire 500 miliardi per ciascun anno, programmi ed iniziative per lo svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego a tempo parziale di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento, nei territori del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il triennio 1991-1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo ai bilanci dei corrispondenti esercizi.